



Reg. Ordinanze nr. 49 /2024

IL SINDACO

Premesso che a seguito delle intense precipitazioni verificatesi ad inizio settembre si è verificato un cedimento strutturale del ponte comunale sito in località Braia, come evidenziato dal verbale di sopralluogo n. 7750 del 09/09/2024 redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Savona;

Premesso che il Comando dei Vigili del Fuoco, con il suddetto verbale, ha disposto l'immediata interdizione al transito veicolare sul ponte in questione, al fine di tutelare la pubblica incolumità;

Premesso che al fine di consentire il transito da e per la località Braia, è stato realizzato un guado alternativo sito in adiacenza al suddetto ponte la cui percorribilità è tuttavia condizionata dalle condizioni meteorologiche e idrogeologiche;

Premesso che un successivo sopralluogo tecnico, effettuato in data 08/10/2024, ha evidenziato un ulteriore aggravamento delle condizioni del ponte, tale da rendere necessaria l'interdizione anche al transito pedonale, a causa del rischio di crolli e cedimenti;

Premesso che la situazione di pericolo richiede un intervento immediato e urgente per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e prevenire eventuali incidenti;

Premesso che è necessario regolamentare l'accesso al guado, al fine di prevenire situazioni di pericolo in caso di eventi meteorologici avversi, che potrebbero causare un repentino innalzamento del livello dell'acqua e rendere il guado impraticabile;

Visto l'art. 5, comma 3, del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di regolamentazione della circolazione stradale fuori dai centri abitati;

Visto l'art. 7, comma 1, del Codice della Strada, che conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in caso di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni), che disciplina le modalità di esercizio delle competenze in materia di circolazione stradale;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che sancisce la responsabilità del Sindaco in materia di protezione civile e tutela dell'incolumità pubblica;

Considerato che l'adozione della presente ordinanza si configura come atto dovuto e indifferibile, al fine di prevenire gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che è necessario garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'accesso ai servizi essenziali per i residenti in località Braia, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse;

ORDINA

Il divieto di transito, sia veicolare che pedonale, sul ponte sito in località Braia, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al termine dei lavori di messa in sicurezza.

Il divieto si applica a tutti i veicoli, compresi i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di soccorso e i mezzi adibiti alla raccolta differenziata.

È altresì vietato l'accesso all'area sottostante il ponte, al fine di evitare rischi di crolli e cedimenti.

PRESCRIVE

L'accesso al guado alternativo sito in adiacenza al ponte in oggetto quale attraversamento sia pedonale che veicolare, con le seguenti modalità:

1. Senso unico alternato a vista con precedenza ai mezzi in uscita dalla località Braia
2. la velocità massima consentita è di 10 km/h;
3. è obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 30 metri tra i veicoli;
4. è vietato il transito in caso di scarsa visibilità o di condizioni meteorologiche avverse, in particolare in presenza di pioggia, nebbia o ghiaccio.
5. In caso di emissione di allerta meteo di **livello arancione o superiore** da parte della Regione Liguria, il guado sarà vietato al transito sia veicolare che pedonale.
6. Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 t

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

La Polizia Locale e le forze di polizia, sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza, e di segnalare tempestivamente al Sindaco eventuali criticità.

SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

PUBBLICAZIONE E NOTIFICA

La presente ordinanza, redatta in duplice originale, sarà:

1. pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte;
2. affissa mediante apposita segnaletica stradale in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione;
3. notificata ai residenti in località Braia;
4. trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Savona, alla Polizia Locale, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Bianca di Cairo Montenotte e al servizio sanitario di emergenza.

Cairo Montenotte, 10 OTT 2024



IL SINDACO

Sindaco
Pavlo Lambertini